



COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano
CORPO DI POLIZIA LOCALE
FIERE – TRASPORTI – VIABILITÀ

Piazza Italia n. 3 – 20020 Magnago (Mi)
Tel: 0331.306500 – Fax: 0331.309336
www.comune.magnago.mi.it –
pl@comune.magnago.mi.it
PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it



Responsabile del Comando : Commissario Capo Paola Portaluppi
Responsabile del procedimento: Commissario Capo Paola Portaluppi
Prot. n°//

Alla Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: richiesta parziale restituzione somme incassate – SOCIETA' MATTEOTTI SAS.

In data 27/10/2018 è stato elevato l'accertamento di violazione n°715/2018 per violazione all'art. 193 c. 2 del vigente CDS. (mancanza copertura assicurativa) notificato all'obbligato in solido Matteotti sas a mezzo pec.

Successivamente la società presentava ricorso al Giudice di Pace di Legnano che confermava l'ingiunzione oggetto di opposizione invitando la società ricorrente al pagamento di quanto dovuto, oltre ai compensi di lite come richiesto da questo Comando di P.L.

Matteotti sas pagava in data 17/02/2023 solo i compensi di lite pari a €. 109,70.

L'accertamento di violazione veniva inserito nell'elenco dei ruoli trasmesso alla società Andreani Tributi srl incaricata dall'Ente per la riscossione che veniva pagato dall'obbligato in solido per una cifra pari a €.2.579,44.

Successivamente perveniva l'appello verso la sentenza del GdP.

L'avvocato Tiberi incaricato dalla società Andreani Tributi presenziava all'udienza. Successivamente comunicava, a mezzo mail, alla scrivente “.... La sentenza compensa le spese di lite tra le parti.....La istanza di rimborso da parte del contribuente è immotivata”... Mi riservo comunque di approfondire lo studio della sentenza....”..

In seguito la scrivente veniva contattata più volte dall'avvocato della controparte e dal titolare della società Matteotti sas che chiedevano la restituzione delle somme incassate in quanto la sentenza -a loro dire - aveva annullato il decreto ingiuntivo. Si provvedeva quindi a chiedere ulteriori spiegazioni al nostro avvocato oltre a copia della sentenza.

Nel mese di febbraio 2024 l'avvocato Tiberi finalmente rispondeva : “ *Rispetto alla sentenza allegata, vista la eccezione di difetto di notifica del verbale avente ad oggetto la violazione al codice della strada e l'accoglimento di tale eccezione da parte del Giudice di secondo grado, considerata la compensazione delle spese tra le parti, nonostante l'Organo giudicante non disponga la restituzione di quanto versato per il pagamento de verbale si ritiene che l'Ente possa valutare la predisposizione del rimborso - ed evitare contenzioso ad hoc che il contribuente*

dovrebbe instaurare per ottenere un titolo per il rimborso atteso che la sentenza non dispone in tale senso- a meno che non ci siano altre debenze da parte del contribuente.

Di seguito mi permetto di indicare normativa per eventuale compensazione/diniego rimborso.

Se esiste un credito nei confronti del Comune può essere oggetto a compensazione nel rispetto della normativa sotto riportata.

Di seguito brevi indicazioni sull'istituto della compensazione, sostanzialmente con f24 crediti per entrate erariali es iva possono compensare entrate degli Enti locali pagabili con f24 IMU TARES, per altre tipologie di crediti commerciali e/o rimborsi il rimando è all'art. 1 co. 167 L. 296-2006".

A seguito di quanto sopra esposto e delle seguenti comunicazioni pervenute dall'Avvocato incaricato dall'Ente:

- prot. n. 0004446 del 21/03/2024, con la quale è stato stimato un rischio di soccombenza pari al 51% in caso di ottenimento della controparte di un titolo esecutivo per il rimborso delle somme versate all'Ente;
- prot. n. 0006265 del 29/04/2024, con la quale è stata presentata una bozza di accordo transattivo con la controparte, ivi allegato;

Si ritiene opportuno che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dall'Avvocato incaricato, occorre addivenire alla definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale quale possibile occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo
Paola Portaluppi